



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Karol Wojtyła”

PALESTRINA

Scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma)

Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233

C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail :

rmic8ds002@istruzione.it

posta certificata rmic8ds002@pec.istruzione.it

www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it



Prot 6048/2.2.c

Palestrina, 15/10/2021

Al Personale docente

Al personale ATA

Ai genitori

Al DSGA

All'Albo

Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 297/1994, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974, che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti n. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217 del 1991, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98/1992, n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la circolare MI prot. n. 24032 del 06/10/2021, con cui sono fornite indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a. s. 2021-22;

VISTA la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell'USR Lazio che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991 e s.m.i. le elezioni del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2021/22 – 2022/23 - 2023/24.

Esse avranno luogo nel seggio costituito presso la Scuola Primaria “K. Wojtyła” Piazza Ungheria:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di **domenica 28 novembre;**
- dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di **lunedì 29 novembre 2021.**

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri, così assegnati:

- a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- b) n. 8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale e sino al termine delle attività didattiche, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n. 8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori di tutti gli alunni iscritti all'Istituto o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile;
- e) n. 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, con esclusione dei supplenti temporanei;

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, con esclusione dei supplenti temporanei.

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le liste dei candidati, distinte per ciascuna componente, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni:

- a) per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 12 presentatori;
- b) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- c) per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 3 presentatori. I candidati debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della sede di servizio.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere fino al sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:

- Componente PERSONALE INSEGNANTE fino a n. 16 candidati su 8 da

- eleggere
- Componente GENITORI degli ALUNNI fino a n. 16 candidati su 8 da eleggere
- Componente PERSONALE A.T.A. fino a n. 4 candidati su 2 da eleggere

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

- Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, nella scuola del figlio di minore età.
- Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

ADEMPIMENTI (sintesi)

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale d'Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Si raccomanda, altresì, l'osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.

Si ricorda che l'espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la volontà di partecipare alla gestione della scuola e del suo miglioramento, sia nella direzione della qualità dell'offerta formativa sia in quella dell'efficacia del servizio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
*FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993*